

## ANGAISA e Confindustria Ceramica insieme per la Qualità e la Formazione del settore



**C**arissimi Soci, riportiamo di seguito il comunicato stampa "congiunto" ANGAISA/Confindustria Ceramica, che è stato diramato nei giorni scorsi alla stampa economica e di settore: "Comunicazione, convegni di approfondimento, ma soprattutto formazione: del posatore, del venditore, insomma, di tutte figure chiave per portare la ceramica dalla fabbrica all'utente finale, valorizzando professionalità, brand e – più in generale – promuovendo efficacemente, e "fino all'ultimo miglio", il Made in Italy di qualità. Questo il quadro emerso dall'ultimo incontro interassociativo tra Confindustria Ceramica e ANGAISA, l'Associazione nazionale Commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti e arredobagno, che associa 297 distributori e ben 886 punti vendita. All'incontro hanno partecipato, per Confindustria

Ceramica, il presidente Franco Manfredini, il direttore generale Armando Cafiero e il responsabile comunicazione Andrea Serri. In rappresentanza di ANGAISA sono intervenuti Mauro Odorisio, presidente ANGAISA, Gianni Mari e Corrado Oppizzi, rispettivamente segretario e vicesegretario generale, quindi Franco Bertani, coordinatore Commissione ANGAISA per i rapporti con Confindustria Ceramica. Tre, principalmente, le decisioni emerse dall'incontro. Anzitutto, collaborare per l'organizzazione di corsi per posatori di piastrelle – tenuti da docenti coordinati da Confindustria Ceramica – presso le aule di formazione messe a disposizione dai distributori associati ad ANGAISA. Dai posatori a una figura altrettanto importante nel rapporto – necessariamente "a distanza" – tra il produttore e il consumatore di ceramica, ossia quella del personale di

vendita degli show room: in programma, anche qui, l'organizzazione di momenti formativi, in collaborazione tra le due associazioni, per il personale di vendita impiegato presso i distributori ANGAISA. Ma non è tutto: in un mercato sempre più competitivo, dove il problema della distribuzione – e appunto il problema dell'ultimo miglio – interessa un po' tutti i settori merceologici, ANGAISA e Confindustria Ceramica sono uscite dall'incontro con un importante impegno reciproco: organizzare presto un convegno – coinvolgendo in questo caso anche Federcomated, Federazione nazionale Commercianti cementi laterizi e materiali da costruzione edili e Andil, Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi – per fare il punto su problemi e prospettive della distribuzione delle piastrelle ceramiche in Italia. Una collaborazione, quella tra ANGAISA e Confindustria Ceramica, che si è già sviluppata negli ultimi anni su più fronti, a cominciare dai corsi per venditori tenuti già a partire dal 2008 – con la messa a disposizione gratuita da parte di Confindustria Ceramica del personale docente e, da parte di ANGAISA, della piattaforma di e-learning – mentre è previsto per il prossimo autunno il lancio di una stretta sinergia anche sul fronte pubblicità e marketing. ANGAISA potrebbe mettere in questo senso a disposizione di Confindustria Ceramica spazi di comunicazione gratuita sul proprio portale e su pubblicazioni specializzate, sempre nell'ottica di valorizzare tutte le professionalità coinvolte nella filiera della produzione e della distribuzione del prodotto ceramico".

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. arch. Gianni Mari

### ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

#### Ammissione nuovi Soci

Il Comitato Esecutivo riunitosi il 23 giugno scorso ha approvato l'ammissione delle aziende distributrici C.M.M. Montenegro di Foggia e Termoidraulica Agostini & Figli Srl di Roma fra i Soci Ordinari ANGAISA.

### MERCATO

#### Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Con-

sult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra ([www.consultgb.com](http://www.consultgb.com)).

### SETTORE SANITARIO

#### REPUBBLICA CECA

**Il settore "fai da te" cresce in alcuni paesi d'Europa nel 2009**

Nonostante la crisi di mercato il "fai da te" ha avuto la crescita più elevata del fatturato in Ungheria con il 13,8% ed una crescita del 10,7% nella Repubblica Ceca. Viceversa ha avuto un crollo dell'11,8% in Slovacchia.

#### FRANCIA

**Le vendite di MR. BRICOLAGE scendono**

La catena francese "fai da te" MR: BRICOLAGE registra nel primo trimestre 2010 una discesa di fatturato del 5,7% rispetto all'analogo periodo del 2009.

**CASTORAMA utilizzerà le etichette elettroniche nei propri magazzini**

CASTORAMA, il secondo distributore "fai da te" di Francia e parte del Gruppo KINGFISHER, ha deciso di utilizzare il sistema di etichette elettroniche PRICER ESL per i propri negozi; entro la metà di quest'anno 19 punti vendita saranno attrezzati. Dopo una serie di esperimenti, CASTORAMA ha scelto la tecnologia infrarossi per il proprio siste-

ma di etichette elettroniche che, oltre ad un enorme risparmio di tempo per il proprio personale di vendita, consente anche una più rapida applicazione delle campagne di marketing. L'obiettivo di CASTORAMA è di estendere il sistema a tutti i propri 105 punti vendita (un esempio di queste etichette digitali è stato presentato da ANGAISA in TECNOPOLIS 2010).

#### INGHILTERRA

##### **TWYFORD chiude un impianto**

TWYFORD BATHROOMS ha annunciato la chiusura dello storico stabilimento Alsager di Stoke-on-Trent. TWYFORD fa parte del gruppo SANITEC.

### SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

#### ITALIA

##### **SIEMENS ENERGY accelera gli investimenti sul solare termico**

SIEMENS ENERGY ha aumentato la sua quota di partecipazione al 45% nella società ARCHIMEDE SOLAR ENERGY specializzata nel solare termico. L'obiettivo è quello di accelerare la realizzazione di un impianto per la produzione di pannelli solari a Massa Martana, in Umbria, che potrà iniziare la produzione nella primavera del 2011 con una capacità di 75.000 pannelli, che salirà a 140.000 collettori solari prodotti in un anno.

#### INGHILTERRA

##### **BRITISH GAS ha aperto un centro di addestramento per le energie rinnovabili.**

Il Green Skills Training Center ha sede a Tredegar, nel Galles del Sud, ed è in grado di addestrare 1.300 persone l'anno qualificandoli come operatori ed installatori preparati nelle energie alternative.

I campi di addestramento variano dalle celle a combustibile per la produzione di calore ed elettricità, alle pompe di calore, ai pannelli solari termici. Il centro sarà usato anche per adeguare la professionalità degli stessi tecnici di BRITISH GAS che ha intenzione di creare 2.600 nuovi posti di lavoro nelle energie alternative e 1.100 nelle tecniche d'isolamento.

#### FINLANDIA

##### **DANFOSS rialloca alcune produzioni**

DANFOSS ha deciso di spostare la produzione di scambiatori di calore e sottostazioni di grandi dimensioni dalla Finlandia agli impianti già esistenti in Slovenia e Polonia.

#### SVEZIA

##### **SONNENKRAFT inizia le operazioni sul mercato svedese**

L'azienda danese SONNENKRAFT, specializzata nel settore solare termico, che ha la propria capacità produttiva in Austria, inizia ad operare sul mercato svedese nelle abitazioni mono e bifamiliari e nel settore grandi proprietà immobiliari.

## NORMATIVE

### Area Legale e Legislativa

#### **Risarcimento per segnalazione ingiustificata alla Centrale Rischi**

La Sezione Prima della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010, ha ribadito la risarcibilità del "danno da lesione dell'immagine sociale e professionale", conseguente ad una illegittima segnalazione di una società, come insolvente, alla "Centrale Rischi", da parte di un istituto di credito. A tale proposito la Cassazione ha precisato che "sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il quale può essere liquidato in via equitativa, in quanto tale lesione, di per sé, costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento, che di responsabilità extracontrattuale, in modo soddisfacente ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede".

#### **Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo Indici ISTAT**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.06.2010 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2010, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale maggio 2009 - maggio 2010 è pari a più 1,5 (75%= 1,125).

La variazione biennale maggio 2008 - maggio 2010 è pari a più 2,2 (75%= 1,65).

## Fisco

#### **Differenze giornaliere nella giacenza di cassa Deducibilità - Risoluzione Agenzia Entrate**

Con la Risoluzione n. 54/E del 22 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le differenze giornaliere nella giacenza di cassa, emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori dall'impresa, possono essere considerate fiscalmente deducibili quando le stesse risultino inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta dall'impresa. Con il citato documento di prassi l'Amministrazione finanziaria ha confermato la riconducibilità delle differenze di cassa alla disciplina dell'art. 101 del Tuir, che prevede la deducibilità delle perdite di beni, diversi dai beni-merce, in presenza di elementi certi e precisi, che consentano di ritenere sussistente anche il requisito di "inerenza", inteso non soltanto nell'obiettivo riferibilità dell'onere all'esercizio d'impresa, ma anche nella ricorrenza di quel concetto di "inevitabilità" dello stesso. Come noto, in particolare per le

aziende che operano nel settore della grande distribuzione il verificarsi delle differenze di cassa è fisiologico in relazione alla tipologia dell'attività svolta. Per tali aziende, infatti, l'utilizzo della cassa costituisce un'operazione tipica ed indispensabile che implica, per il gran numero delle movimentazioni effettuate, l'emersione di ammanchi (scontri errati, piccoli arrotondamenti, piccoli furti, ecc.) la cui riconducibilità ad eventi specifici risulta di fatto impossibile o quanto meno antieconomica da effettuare. Nella fattispecie, si è in presenza di costi la cui genesi non risulta supportata da una documentazione che ne giustifichi l'esistenza. Dette differenze vengono riscontrate, infatti, solo in un momento successivo a quello in cui si sono realizzate, a seguito di apposite procedure di controllo poste in essere dalle aziende medesime, proprio al fine di monitorare il verificarsi di fatti avversi risvolti finanziari negativi. Sussiste, quindi, il problema di stabilire se tali componenti negativi di reddito, certi e determinabili nel loro ammontare, possano essere considerati fiscalmente rilevanti in assenza di una prova documentale degli eventi che li hanno generati. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la deducibilità di dette differenze deve essere valutata in concreto nell'ambito di una analisi generale dell'intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da quest'ultimo a giustificazione delle differenze di cassa rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo commerciale dell'impresa. Tale esame, evidentemente, non involge valutazioni di tipo interpretativo. Tuttavia, si ritiene che ai fini della loro deducibilità sia necessario documentare l'ammanto di cassa con la redazione di un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile, sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l'ammanto. Una volta documentato in tal modo l'ammanto, la deducibilità dello stesso dal reddito d'impresa discenderà dalle comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti. La determinazione dell'ammanto "modesto" andrà rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:

- della presenza di misure organizzative e di strumenti per il contenimento e la prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- del trend delle differenze di cassa rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
- dell'emersione di differenze di cassa - per lo stesso periodo d'imposta - sia di segno negativo che positivo, ipoteticamente compensabili;
- della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d'affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al numero e valore complessivo delle operazioni, al numero delle casse operanti e al numero degli operatori di cassa.

La risoluzione dell'Agenzia Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Fiscali • Spese e oneri deducibili.

#### Studi di settore

##### Anomalie triennio 2006-2008

##### Comunicazioni Agenzia Entrate

In prossimità dei versamenti d'imposta derivanti da Unico 2010, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 30/E del 4 giugno 2010, annuncia e spiega le modalità di invio ai contribuenti di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti l'applicazione degli studi di settore nel triennio 2006, 2007 e 2008.

Le comunicazioni sono inviate, analogamente a quanto avvenuto nel 2009, sia direttamente, tramite raccomandata, che per il tramite degli intermediari. Specificatamente:

- mediante il canale Postel. Il recapito della comunicazione dell'anomalia, in formato cartaceo, è effettuato a partire dall'inizio del mese di giugno 2010 presso il domicilio indicato dal contribuente;
- per il tramite dell'intermediario che ha inviato la dichiarazione. L'invio telematico della segnalazione è effettuato a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2010.

Le comunicazioni dirette ai contribuenti hanno l'obiettivo di dissuadere lo stesso dal ripetere gli eventuali medesimi errori nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2009. Gli errori saranno relativi alle seguenti macroanomalie:

- incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico;
- indicatore "incidenza dei costi residui di gestione sui ricavi" superiore al doppio della soglia massima.

Nella comunicazione viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2009, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo. Al riguardo, come precisato anche nella circolare n. 20/E del 16 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate invierà a breve, con le specifiche istruzioni operative, apposite liste d'ausilio relative ai contribuenti che, destinatari nel corso del 2009 delle comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici relative al triennio 2005-2007, risultano – dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2008 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo. In allegato alla circolare in commento è possibile leggere un fac-simile delle 13 tipologie di comunicazioni che saranno inviate ai contribuenti. Le comunicazioni inviate agli intermediari riguarderanno, invece:

- incoerenze relative alla gestione del magazzino;

- incoerenze relative ai beni strumentali;
- mancata corrispondenza tra i dati indicati nei modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e il modello Unico;
- mancata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore relativo alle attività professionali;
- indicazione di cause di esclusione dall'applicazione degli studi per tre periodi d'imposta consecutivi;
- incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura;
- incongruenze tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Con tali comunicazioni si invitano gli intermediari a porre a conoscenza del contribuente/cliente l'anomalia segnalata al fine della corretta compilazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2009. Quindi, anche in questo caso, la comunicazione rappresenta un invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2009.

Nella Circolare viene, inoltre, evidenziato che a partire dall'ultima decade del mese di giugno p.v., sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), nella sezione relativa agli "studi di settore" sarà disponibile il software "comunicazioni anomalie 2010" che permette ai contribuenti oggetto di comunicazioni, di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni in riferimento alle anomalie. Ulteriori indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate precisano che: *"Nel caso vengano segnalati eventuali errori nei dati riportati dalle comunicazioni, gli stessi potranno essere verificati dagli Uffici utilizzando le applicazioni Ser.Pi.Co e GE.RI.CO. UFFICI, che consentono di consultare i dati comunicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore anche per i periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008. Al riguardo, le Direzioni Regionali nel coordinare la gestione delle problematiche emerse e nel fornire assistenza alle dipendenti articolazioni, garantiranno un costante ed attivo collegamento con la Direzione Centrale Accertamento"*.

Il testo integrale della circolare Agenzia Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Fiscali • Studi di settore • 2010.

#### Acquisto beni strumentali nelle aree svantaggiate Conservazione elettronica titoli di acquisto

Come noto, l'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) e l'art. 1, commi da 271 a 279, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), hanno introdotto il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate. In relazione alle predette agevolazioni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con diversi documenti di prassi, che l'impresa benefi-

ciaria deve apporre su ciascun titolo di spesa (ossia sulle fatture, sui contratti e su ogni altro documento dal quale risulti l'acquisizione, anche in locazione finanziaria, del bene agevolato), con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la seguente dicitura: *"Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della L. 388/2000 (...)"* ovvero *"spesa agevolata con credito di imposta previsto all'art. 1, commi 271-279, della legge 296/2006 (...)"*. Ora, con la Risoluzione n. 52/E del 17 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto (o di altro titolo di spesa), ex art. 4 del D.M. 23 gennaio 2004, che attestano l'acquisto agevolato di beni strumentali, di cui ai citati articoli 8 della L. n. 388 del 2000, ed 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296 del 2006, sulle quali deve essere apposta la suddetta dicitura, può avvenire a timbro già apposto oppure, in alternativa, emettendo uno o più documenti informatici di timbratura da collegare ad ogni fattura già conservata. Il tutto a condizione che sia assicurata la non modificabilità dei "timbri informatici" e che sia garantita l'agevole individuazione delle fatture collegate agli stessi. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, per la conservazione sostitutiva dei documenti analogici, ex art. 4 del D.M. 23 gennaio 2004, occorre acquisire la corretta immagine degli stessi, sia tramite la scansione del documento analogico, sia con altre modalità che garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del contenuto rappresentativo del documento stesso. I documenti analogici devono essere conservati ed, a richiesta degli organi accertatori, esibiti fino a che non sia completata la procedura di conservazione sostitutiva, che termina con l'apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione. Considerato che tale procedura di conservazione può essere effettuata in qualunque momento, è possibile conservare in modalità sostitutiva i titoli di spesa una volta che ciascuno di essi sia completo delle necessarie timbrature apposte in modalità analogica. In alternativa, tuttavia - precisa l'Amministrazione finanziaria - è possibile procedere alla conservazione sostitutiva dei titoli che documentano la spesa agevolata ed, in seguito, creare i documenti informatici (timbri virtuali) da collegare a ciascuno dei suddetti titoli, purché sia sempre assicurata l'immodificabilità del documento originario (sottoposto a conservazione sostitutiva) e dei documenti informatici di timbratura ad esso correlati ed, inoltre, sia garantita l'univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei predetti timbri. In particolare, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, al fine di completare ciascuna fattura passiva, già conservata, con la relativa timbratura, il cessionario potrà emettere uno o più documenti informatici di timbratura, da collegare a ciascuna fattura già conservata, mediante apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata, e da conservare ai sensi dell'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2004.

A tal fine si ricorda che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione.

## Normative tecniche

### Etichettatura prodotti connessi all'energia Direttiva 2010/30/UE

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 giugno 2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Tale provvedimento sostituisce, apportando modifiche, la precedente Direttiva 92/75/CEE che pertanto viene abrogata con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011. Nel dettaglio la nuova direttiva estende l'ambito di applicazione della normativa sulle etichette dai prodotti domestici a largo uso (frigoriferi, lavastoviglie, e altri) a **tutti i prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso**. Il provvedimento conferma l'uso della scheda e dell'etichetta come strumenti di informazione obbligatori che devono accompagnare il prodotto nella sua prima immissione al consumo da parte dei fornitori. Etichette che mantengono come base la classificazione che utilizza le lettere da A e G e le classi aggiuntive A+, A++, A+++.

Da rilevare che gli elementi specifici delle etichette e delle schede informative e i prodotti rientranti nell'ambito del provvedimento saranno disciplinati con appositi atti della Commissione Europea, emanati previa consultazione con le parti interessate, nei quali saranno stabilite le date di applicazione della nuova normativa.

La Direttiva prevede inoltre che qualsiasi pubblicità di un prodotto connesso all'energia, in cui figurano informazioni legate al consumo energetico o sul prezzo, deve far riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto, così come i materiali tecnici promozionali (es. manuali tecnici, opuscoli), devono fornire informazioni specifiche sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza del prodotto. In aggiunta, si evidenzia che all'articolo 6 vengono esplicitate con chiarezza le responsabilità dei distributori nell'applicazione delle norme.

In particolare essi hanno l'obbligo di esporre le etichette in modo visibile e leggibile e di inserire la scheda informativa nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che accompagna i prodotti nel momento della vendita.

Gli atti delegati che saranno emanati dalla Commissione Europea potranno definire per singola tipologia di prodotto anche la posizione dell'etichetta e della scheda informativa. Disposizioni specifiche su come far visionare l'etichetta e la scheda informativa riguarderanno anche le vendite a distanza, ovvero quelle tecniche di vendita in cui non è possibile prendere visione del prodotto esposto.

La Direttiva prevede, all'articolo 5, lettera d), che - con efficacia dal 31 luglio 2011 - i fornitori:

- forniscano gratuitamente le etichette ai distributori;
- provvedano affinché le etichette vengano prontamente consegnate ai distributori.

Da rilevare inoltre l'articolo 9, che concede la possibilità agli Stati membri di imporre in caso di grandi appalti pubblici l'acquisto obbligatorio, da parte dell'amministrazione pubblica, di prodotti aventi la migliore classe energetica. Lo stesso articolo chiarisce inoltre l'esigenza dei singoli Paesi membri di prevedere incentivi solo per i prodotti con migliore classe energetica o con soglie prestazionali anche più elevate rispetto alla migliore

classe di efficienza energetica. Per quanto concerne i meccanismi sanzionatori, la Direttiva lascia ai singoli Stati membri l'obbligo di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 20 giugno 2011. Il testo ufficiale della Direttiva è a disposizione della aziende associate, all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative tecniche • Rendimento energetico • Etichettatura.

### Manovra economica 2010 Certificati verdi

La recente manovra economica, contenuta nel decreto legge n. 78/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n.114) ha disposto (vedi art. 45) l'abrogazione dell'art. 2, comma 149, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) e dell'articolo 15, comma 1, del d.m. 18 dicembre 2008. In funzione di tale disposizione, i certificati verdi emessi in eccesso rispetto a quelli richiesti dal mercato e, nello specifico, dai soggetti obbligati ad acquistarli (produttori di energia convenzionale) non dovranno più essere riacquistati dal Gestore dei servizi energetici (cd. GSE). Va peraltro segnalata la recente dichiarazione del sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, secondo il quale "l'articolo 45 della manovra è sbagliato perché dà la sensazione che il governo intenda rallentare gli investimenti nel comparto delle rinnovabili". Il provvedimento, in effetti, fa venir meno per i titolari di impianti un importante incentivo a produrre energia da fonti rinnovabili, in quanto i certificati verdi in eccesso, non essendo più riacquistabili obbligatoriamente dal GSE, di fatto non avrebbero più valore economico. La misura potrebbe comunque essere modificata nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto. Ricordiamo che il decreto legge è entrato in vigore il 31.05.2010, ed è stato trasmesso al Senato per l'inizio dell'iter di conversione, che dovrà concludersi entro il 30 luglio prossimo.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 262 - Riservato ai Soci

### In questo numero:

- ▶ Ammanchi di cassa. Deducibilità. Ris. Ag. Entrate n. 54/E del 22.06.2010.
- ▶ Etichettatura prodotti connessi all'energia. Direttiva 2010/30/UE.
- ▶ Studi di settore. Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 04.06.2010.



### Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO  
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre  
pubblicate su:

**BIU&ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.